

La Sicurezza generale dei prodotti: dalle prime normative comunitarie alla direttiva CE 95/2001

Il settore della sicurezza dei prodotti è stato oggetto di molteplici regolamentazioni negli ultimi 15 anni, sulla spinta europeistica alla tutela dei consumatori ed alla circolazione dei prodotti.

La prima norma volta al ravvicinamento delle disposizioni legislative del settore, e perciò assolutamente innovativa, fu la direttiva CE 85/374, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, attuata in Italia con il D.P.R. 224 del 24/05/1988.

Questa disciplina conteneva delle assolute novità giuridico-pratiche. Innanzitutto una definizione molto ampia di produttore (“*produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima*”) oltre ad una precisa individuazione delle circostanze che determinavano la difettosità del prodotto. A tutto ciò si aggiungeva la responsabilità solidale nella catena di produttori e l’inversione dell’onere della prova in capo al produttore, al fine di escludere la responsabilità del medesimo, una volta occorso il danno.

Pochi anni dopo, con lo scopo di attuare tutte le misure necessarie in Europa per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti, venne promulgata la direttiva CEE numero 59 del 1992, attuata in Italia con D.Lgs numero 115 del 17/03/1995 ed ancora in vigore.

Con tale norma si passò dalla precedente responsabilità per danni creati da prodotti difettosi al concetto prescrittivo della necessaria esistenza di una garanzia che i prodotti immessi sul mercato fossero sicuri.

Questa disciplina fu assolutamente innovativa; con essa venne ampliata la definizione di prodotto, “sezionato” in prodotto, prodotto sicuro e prodotto pericoloso. Inoltre nella categoria del produttore vennero inclusi tutti i fabbricanti della Comunità Europea (anche chi apponeva il proprio marchio o segno distintivo sul prodotto, come individuato con precisione dalla Corte di Cassazione con sentenza num.2454 del 01/10/1996; caso Deisa spa), nonché i rappresentanti nella Comunità che importavano prodotti da paesi extra CEE.

La vera novità fu di imporre al produttore di garantire che il prodotto immesso sul mercato fosse sicuro e di fornire al consumatore tutte le informazioni utili a prevenire i pericoli, tra cui l’etichettatura e l’identificazione dei lotti. Venne infine introdotto un concetto nuovo, cioè la facoltà di intervento delle Autorità che potevano (ed ancora oggi possono) imporre al produttore di non immettere e se necessario ritirare a proprie spese il prodotto dal mercato.

In forza di tale normativa l’Autorità attua controlli tramite ispezioni presso stabilimenti produttivi, magazzini di stoccaggio e vendita; può inoltre imporre al produttore di avvertire chi è sottoposto al prodotto pericoloso anche con pubblicazione di avvisi sui media ed infine può imporre divieti di fornire, esporre e/o promuovere il prodotto, disponendo

l'adeguamento del medesimo ai suggerimenti tecnici elaborati dai periti dell'Autorità medesima.

La normativa prevedeva sanzioni penali. Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi può venir condannato all'arresto fino ad 1 anno e ad una ammenda che varia da 2.500 a 15.000 €uro; a pene analoghe è sottoposto anche il produttore che non ottempera ai provvedimenti di controllo (con una sanzione amministrativa da 500 a 3000 €uro in capo a chi non fornisce informazioni all'Autorità).

Va da sé che in forza di tale disciplina il produttore dovrà partecipare a tutte le fasi di verifica dell'Autorità (con propri tecnici) e spesso sarà costretto a promuovere opposizioni anche urgenti, fino avanti all'Autorità Giudiziaria, per tutelare la propria posizione soprattutto al fine di evitare blocchi di produzione e danni economici all'azienda.

Non ostante tale struttura normativa è stata promulgata una nuova direttiva del Parlamento Europeo - num. 95 del 2001 - relativa alla sicurezza generale dei prodotti; questa ha già efficacia comunitaria dal 15/01/2004 anche se manca ancora l'attuazione interna.

La nuova disciplina anticipa ancor di più la responsabilità del produttore obbligandolo ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri, con ciò agendo su tutte le misure che il produttore deve attuare ancora prima di giungere sul mercato. Restano sostanzialmente identiche le definizioni di prodotto sicuro, prodotto pericoloso e produttore anche se viene - per la prima volta - contemplata l'ipotesi di applicazione della norma anche a quei prodotti messi a disposizione dei consumatori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Gli obblighi dei produttori vengono di fatto "anticipati": questi dovranno d'ora innanzi preoccuparsi di conoscere tutti i possibili rischi che si possono presentare all'atto della immissione sul mercato del prodotto e consequenzialmente intraprendere tutte le misure per evitarli (informazioni al mercato e ritiri spontanei del prodotto), nonché tenere un registro dei reclami.

Gli Stati membri in fase di attuazione della direttiva dovranno prevedere specifiche sanzioni che abbiano efficacia dissuasiva e misure che ne garantiscano l'applicazione.

Gli interventi dell'Autorità che si aggiungono a quelli della precedente direttiva riguardano l'imposizione dell'obbligo di apporre sul prodotto avvertenze ai rischi nelle lingue degli Stati in cui è commercializzato, disporre che i soggetti a rischio vengano avvertiti, vietare per i periodi di controllo l'immissione sul mercato e l'esposizione del prodotto; favorire infine l'elaborazione di codici di buona condotta, ampliando le azioni di ritiro del prodotto.

Lo scopo ultimo è quello di attuare programmi settoriali di sorveglianza europea e dare ai consumatori facili mezzi di reclamo avanti ad autorità europee ad hoc. E' stata pertanto implementata la rete di informazioni a livello UE con notifica di provvedimenti (ritiro o divieto di immissione) attuati o intrapresi dai o nei confronti dei produttori; il tutto dopo verifiche dei comitati scientifici europei, con facoltà di imporre allo Stato membro di adottare provvedimenti, tra cui il possibile divieto di esportazione del prodotto rischioso al di fuori della Comunità.

Avv. Mario Dusi
Via A. Anfossi, 36
20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: dusi.ravv@iol.it

Tutte queste nuove facoltà d'intervento dell'Autorità ne ampliano enormemente i controlli e le decisioni, seppur necessariamente motivate. Corrispondentemente i produttori saranno in futuro sempre più "obbligati" a partecipare alle verifiche, a fornire informazioni e ad attuare imposizioni di costosi interventi diretti sul mercato (tra cui il ritiro dei prodotti, l'emendamento dei medesimi e le pubblicazioni di notizie ed istruzioni sui media) comportando tutto ciò un aggravio nel dispendio di energie e danari dovuti alla inevitabile collaborazione di professionisti tecnici e avvocati per queste operazioni.